

## INDENNITÀ € 200 PER COMMERCianti / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI: È UN CLICK-DAY

### RIFERIMENTI

- Art. 33, DL n. 50/2022
- DM 19.8.2022

### IN SINTESI

*Tra le misure introdotte dal c.d. "Decreto Aiuti" è previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a € 200, a favore dei seguenti soggetti:*

- *commercianti / artigiani iscritti all'IVS;*
- *professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;*
- *professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;*

*titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 (al netto di contributi previdenziali / reddito della casa di abitazione / competenze arretrate a tassazione separata).*

*I soggetti interessati sono tenuti a presentare all'INPS / propria Cassa previdenziale un'apposita domanda. I termini / modalità di presentazione della domanda sono definiti dal singolo Ente previdenziale.*

*Merita evidenziare che l'erogazione dell'indennità in esame sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda (si tratta pertanto di un click-day).*

Con l'art. 33, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", è stato istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, destinato al riconoscimento di un'**indennità una tantum** al fine di sostenere il potere d'acquisto anche di lavoratori autonomi / professionisti (analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti) a fronte della crisi energetica e il caro prezzi in corso.

La dotazione del citato fondo è stata incrementata a € 600 milioni ad opera del DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis".

Con il recente DM 19.8.2022 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha individuato i criteri e le modalità di concessione di tale indennità.

## SOGGETTI BENEFICIARI

L'indennità in esame è destinata a:

- lavoratori **autonomi / professionisti iscritti all'INPS** ossia:
  - artigiani / commercianti iscritti all'**IVS**;
  - professionisti iscritti alla **Gestione separata INPS**;
- **professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) ai quali è riservato una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni;

che soddisfano le seguenti condizioni:

- **non aver fruito delle indennità** previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
- un **reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000**.

## ISCRIZIONE ALL'ENTE DI PREVIDENZA / ASSISTENZA

In merito al requisito riguardante l'iscrizione all'INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, l'art. 2, DM 19.8.2022 specifica che per poter fruire dell'indennità in esame è necessario che i predetti soggetti al 18.5.2022 (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) devono:

- risultare **iscritti** alla propria gestione previdenziale;
- essere titolari di **partita IVA attiva** con l'**attività lavorativa avviata**;
- aver **effettuato almeno un versamento**, totale o parziale, **per la contribuzione dovuta** alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, **con competenza a decorrere dal 2020**. Tale requisito **non si applica** ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

## REDDITO COMPLESSIVO 2001 NON SUPERIORE A € 35.000

In merito al requisito della soglia reddituale di € 35.000 l'art. 4 del Decreto in esame specifica che



*"dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata".*

Da quanto sopra si desume quindi che va data rilevanza al **reddito complessivo assoggettabile a IRPEF al netto**:

- del reddito dell'abitazione principale;
- dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dei trattamenti di fine rapporto;
- di competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Il citato art. 4 prevede altresì che il “reddito complessivo personale” dichiarato dal contribuente ai fini in esame sarà soggetto a verifica



*“anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili”.*

## PRESENTAZIONE DELL’APPOSITA DOMANDA

Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare un’**apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale** che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.



**È demandata ai singoli Enti previdenziali (INPS, Inarcassa, CDC, ecc.) la definizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda.**

Il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda **esclusivamente all’INPS**.

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad **autocertificare**:

- **la sussistenza dei requisiti richiesti** sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.

Il soggetto interessato deve inoltre:

- **allegare la fotocopia del documento d’identità** in corso di validità e **del codice fiscale**;
- indicare le coordinate bancarie o postali per l’accredito del beneficio.

## AMMONTARE DELL’INDENNITÀ SPETTANTE

Per i soggetti che hanno regolarmente presentato l’apposita domanda e soddisfano i requisiti richiesti l’indennità spettante ammonta a **€ 200**. Tale somma:

- **non costituisce reddito** né ai **fini fiscali** né ai fini della corresponsione di **prestazioni previdenziali ed assistenziali** ai sensi del TUIR;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta **una sola volta** all’avente diritto.

## CLICK-DAY E MONITORAGGIO DELLE RISORSE DISPONIBILI

L’INPS / Ente previdenziale, verificata la regolarità della domanda presentata, **provvede ad erogare l’indennità sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive**. In particolare:

- l’indennità è erogata **in ragione dell’ordine cronologico** delle domande presentate e accolte (trattasi quindi di un click-day);
- è previsto il monitoraggio, **con cadenza settimanale, da parte del Ministero del Lavoro** delle domande **presentate e di quelle ammesse a pagamento**.

Nel momento in cui risulti in procinto il verificarsi di scostamenti rispetto al fondo stanziato (€ 600 milioni), il Ministero del Lavoro inoltra immediata comunicazione all’INPS / Ente previdenziale sulle risorse residue affinché non siano adottati provvedimenti concessori.